

Legge del 28 marzo 1991, n. 104

Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato.

1. 1. La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1990 con *legge 16 aprile 1984, n. 78*, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre 2010, con l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

2. La Banca d'Italia svolge il servizio tramite sezioni di tesoreria con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia medesima, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di economicità del servizio.

3. L'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza.

2. 1. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti, rispetto a quelli compresi nel servizio di tesoreria di cui all'articolo 1, debbono formare oggetto di preventivi accordi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.

3. L'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei servizi, operazioni e adempimenti indicati nel comma 2 è disposto con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ⁽¹⁾.

(1) Vedi, ora, l'art. 5 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

3. 1. La Banca d'Italia continua a svolgere le operazioni della Cassa depositi e prestiti con l'osservanza delle norme di contabilità dello Stato.

2. Il corrispettivo dovuto dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio di cui al comma 1 sarà determinato con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la Cassa suddetta.

4. 1. Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione al Ministero del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

5. 1. Con decreti del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonché alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici ⁽²⁾.

2. Con gli stessi decreti di cui al comma 1 potranno essere indicati i casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo non superiore a L. 20.000.

3. È abrogato l'*articolo 2 della legge 16 aprile 1984, n. 78*.

(2) Per le nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali vedi il D.M. 9 ottobre 2006, n. 293.

6. 1. La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1991.

Data di aggiornamento: 03/06/2008 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1991, n. 79.